



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

REGOLAMENTO

PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Ente ed in base a quanto previsto dalle Linee guida n. 4 dell'ANAC al fine di regolare la disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie sotto riportate (contratti sotto soglia), come definite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. (di seguito anche Codice dei contratti pubblici), fermo restando quanto previsto dagli artt. 37-38 del D.Lgs. 50/2016 sss.mm. e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'Ente procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto, secondo le modalità di seguito elencate:

LAVORI APPALTI E CONCESSIONI			
Importo in euro (al netto dell'IVA)		Normativa di riferimento (D.Lgs. 50/2016 ss.mm.)	Procedura di gara
0,00	< 40.000,00	Art. 36 comma 2 lett. a)	Affidamento diretto
40.000,00	<150.000,00	Art. 36 comma 2 lett. b)	Negoziata con consultazione di almeno n. 10 OE
150.000,00	<1.000.000,00	Art. 36 comma 2 lett. c)	Negoziata con consultazione di almeno n. 15 OE
1.000.000,00	<5.548.000,00	Art. 36 comma 2 lett. d)	Procedura ordinaria
LAVORI DI SOMMA URGENZA			
0,00	< 200.000 o di quanto indispensabile	Art. 163	Affidamento diretto
SERVIZI E FORNITURE APPALTI			
0,00	< 40.000,00	Art. 36 comma 2 lett. a)	Affidamento diretto
40.000,00	< 221.000,00	Art. 36 comma 2 lett. b)	Negoziata con

			consultazione di almeno n. 5 OE
40.000,00	< 750.000,00 (per servizi dell'allegato IX)	Art. 36 comma 2 lett. b)	Negoziata con consultazione di almeno n. 5 OE
SERVIZI CONCESSIONI			
0,00	< 40.000,00	Art. 36 comma 2 lett. a)	Affidamento diretto
40.000,00	< 5.548.000,00	Art. 36 comma 2 lett. b)	Negoziata con consultazione di almeno n. 5 OE

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 912, della L. 145/2018, nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2019, l'Ente può procedere in deroga all'art. 36, comma 2, come sotto riportato:

LAVORI APPALTI E CONCESSIONI			
Importo in euro (al netto dell'IVA)		Normativa di riferimento	Procedura di gara
40.000,00	< 150.000,00	Art. 1 comma 912 L. 145/2018	Affidamento diretto previa consultazione di n. 3 OE
150.000,00	<350.000,00	Art. 1 comma 912 L. 145/2018	Negoziata con consultazione di almeno n. 10 OE

3. Gli importi delle soglie comunitarie indicate si intendono adeguati automaticamente a quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. e sono periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione Europea, con applicazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

4. Il calcolo del valore stimato dell'affidamento è basato sull'importo pagabile al netto dell'IVA e tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara (art. 35 D.Lgs. 50/2016 ss. mm.).

5. Negli affidamenti il RUP, nel predisporre gli atti per il dirigente/responsabile del servizio, deve rispettare i principi di garanzia di qualità delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione e assenza del conflitto d'interessi e comunque in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, oltre ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nella documentazione di gara, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

6. Esulano dall'applicazione del presente regolamento le spese minute rimborsate con cassa economale in base al proprio regolamento che disciplina tale tipologia di spese.

7. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente al momento di indizione della procedura di individuazione del contraente e del Codice di Comportamento adottati in osservanza della

legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., nonché gli altri provvedimenti adottati dall'Ente in materia.

ART. 2

OBBLIGO DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE

1. Per affidamenti di servizi e forniture l'Ente procede nel rispetto degli obblighi di seguito indicati:

1) per le categorie merceologiche di beni e servizi, e relative soglie, ai sensi del D.L. n. 66/2014, articolo 9, comma 3, convertito in L. 89/2014, l'Ente ha l'obbligo di ricorrere a Consip o altri soggetti aggregatori; queste categorie merceologiche sono aggiornate entro il 31/12 di ogni anno con apposito DPCM;

2) per le categorie merceologiche di cui al D.L. n. 95/2012, articolo 1, comma 7, convertito in L. 135/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, buoni pasto), l'Ente è tenuto ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalla centrale di committenza regionale, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;

3) per i beni e servizi informatici e di connettività, a cui si applicano le disposizioni contenute nei commi 512-520, articolo 1, della L. n. 208/2015, l'Ente provvede ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti d'acquisto e di negoziazione di Consip o dei soggetti aggregatori, ivi compresa la centrale di committenza regionale, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

4) obbligo di adesione alle convenzioni stipulate da Consip o da Intercent-ER (art. 26 della L. 23.12.1999 n. 488) o in alternativa utilizzo dei parametri prezzo/qualità delle suddette convenzioni come limite massimo per l'acquisto, con autonome procedure, di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

5) obbligo del ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip) o regionale (Intercent-ER) (L. 27.12.2006 n. 296, articolo 1, comma 450 e ss.mm.), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario.

ART. 3

DEROGHE ALL'OBBLIGO DI RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO

1. È possibile derogare all'obbligo di ricorso al mercato elettronico se ricorre una di queste situazioni, che dovranno essere adeguatamente illustrate e motivate dal dirigente/responsabile del servizio nella determina a contrarre:

- per affidamenti il cui valore stimato risulta essere inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa);

- non è possibile individuare un CPV (Intercent-ER) oppure un bando di riferimento (MePA Consip) afferente il bene/servizio oggetto dell'affidamento (in questo caso occorrerà idonea motivazione);

- non vi sono fornitori abilitati per il CPV (Intercent-ER) oppure per il bando di riferimento (MePA Consip) afferente il bene/servizio oggetto dell'affidamento;

- nel caso in cui un bene/servizio non sia presente a catalogo sul mercato elettronico di Consip per poter emettere un Ordine Diretto di Acquisto (ODA), rimane l'obbligo di esperire comunque una richiesta di offerta su entrambi i mercati elettronici di riferimento; solo nel caso in cui vada deserta la Richiesta di Offerta (aperta a tutti gli operatori economici), sarà possibile derogare all'obbligo del ricorso dal mercato elettronico;

- convenzioni con le cooperative sociali di tipo B: l'art. 5 L. 381/1991 prevede che gli enti pubblici anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della PA possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali il cui importo stimato sia sotto soglia comunitaria, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

ART. 4

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni procedura di affidamento è nominato, con atto formale del dirigente/responsabile del servizio, un Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici. Le figure del direttore dell'esecuzione del contratto ovvero, nel caso di lavori pubblici, del direttore dei lavori, vengono nominate nel rispetto della normativa vigente in materia e delle Linee Guida ANAC.

2. Fino a quando la nomina non venga effettuata è considerato responsabile unico del procedimento lo stesso dirigente/responsabile del servizio. Si applicano le norme in tema di incompatibilità ai sensi degli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 42 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato tra i dipendenti di ruolo dell'Ente sulla base del livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Ente e sulla base delle competenze professionali. Il dirigente/responsabile del servizio nel nominare il RUP dovrà accertarne il possesso dei requisiti di professionalità previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 3.

ART. 5

DETERMINA A CONTRARRE

1. La procedura di affidamento prende avvio con la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.

2. Il contenuto minimo della determinazione a contrarre è stabilito dall'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, delle caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire, del prospetto/quadro economico, dell'importo massimo stimato dell'affidamento e della relativa copertura contabile, della procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, dei criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché delle principali condizioni contrattuali e della forma del contratto. Con la determinazione a contrarre si approvano anche gli eventuali allegati (disciplinare, capitolato speciale, DUVRI, ecc).

3. Nel caso di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. è possibile procedere tramite determinazione a contrarre semplificata, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., nella quale si dovranno specificare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale e, ove richiesti, dei requisiti di carattere speciali e la forma del contratto. In questo caso l'Ente motiva in merito alla scelta del fornitore, della

rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'Ente deve soddisfare (rispetto principio d'efficacia), di eventuali caratteristiche migliorative apportate dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (principio di economicità), nonché del rispetto del principio di rotazione (come da art. 11 del presente regolamento).

4. Per affidamenti diretti d'importo inferiore ad € 1.000,00 (IVA esclusa) la scelta dell'affidatario è motivata tenendo conto del modico valore dell'affidamento, della tempestività della procedura e proporzionalità della stessa rispetto all'esiguo importo dell'affidamento. La determinazione a contrarre semplificata può rimandare al presente comma in ordine alla ragioni della scelta del fornitore.

5. Tutti gli atti della procedura, ivi comprese pertanto la determina a contrarre e la determina di affidamento, sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, pertanto devono essere pubblicati sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

ART. 6

REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, non devono trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.

2. Gli operatori economici devono possedere, altresì, i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. nonché, qualora ritenuti necessari rispetto alla natura, quantità, qualità ed importanza dell'affidamento, gli ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett b) e c), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. commisurati all'effettivo valore della prestazione, adeguati in base alla specificità dell'affidamento ed alle speciali caratteristiche della prestazione.

3. I requisiti di selezione riguardano:

a) l'idoneità professionale: i concorrenti, se cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti alla CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Ai cittadini di altro stato membro non residenti in Italia, ai fini della prova dell'iscrizione, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.;

b) la capacità economica e finanziaria: il RUP può prevedere la richiesta della dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale e/o di fatturato nel settore oggetto dell'appalto/concessione, proporzionati all'oggetto dell'affidamento, che comunque non possono superare il doppio del valore stimato dello stesso calcolato in relazione al periodo di riferimento, purché siano tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali. L'Ente, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara;

c) la capacità tecnica e professionale, stabilita in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento: è possibile richiedere il possesso di risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'intervento con un adeguato standard di qualità;

d) per i lavori: l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA, per la categoria dei

lavori oggetto dell'affidamento, è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti. In caso di lavori d'importo inferiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) si rimanda a quanto disposto dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

4. La dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è fornita, a seconda della natura, della qualità o dell'importanza e dell'uso delle forniture e servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.

ART. 7

COMMISSIONE DI GARA

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La commissione è composta da un numero di commissari dispari, non superiore a cinque, individuato dall'Ente e può lavorare a distanza con procedure telematiche.

2. Alla nomina della commissione giudicatrice si applicano gli artt. 77 e 78 del Codice dei contratti pubblici, nonché le Linee Guida ANAC n. 5 per le modalità di estrazione dei commissari dal relativo Albo Nazionale gestito da ANAC. Sino a quando non entrerà in vigore il suddetto Albo si applicherà, in via transitoria, quanto disposto dall'art. 216, c. 12, del Codice dei contratti pubblici.

3. I costi relativi alla commissione devono essere previsti all'interno del prospetto/quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'Ente.

ART. 8

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO (IVA esclusa)

8.1 Affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa)

1. Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) non vi è obbligo del ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip) o regionale (Intercent-ER) (L. 27.12.2006 n. 296, articolo 1, comma 450 e ss.mm.).

2. Per affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro (IVA esclusa), per esigenze di semplificazione e ragioni di economia procedimentale, il dirigente/responsabile del servizio – su proposta del RUP – può procedere con affidamento diretto con sintetica motivazione sulla scelta del fornitore (vedi precedente art. 5, comma 4) operando, laddove possibile, il principio di rotazione (vedi successivo art. 11).

3. Per procedere all'affidamento si potrà eventualmente effettuare un'indagine di mercato o una comparazione di preventivi mediante l'uso di strumenti informatici e/o fare ricorso al mercato elettronico.

4. A seconda della tipologia di strumento utilizzato (strumenti informatici dell'Ente o mercato elettronico o adesioni a convenzioni), verificato il possesso dei requisiti di ordine generale nelle modalità di cui al successivo paragrafo 8.3, il perfezionamento del contratto avviene (successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento diretto che contiene l'impegno di spesa) mediante una delle seguenti modalità:

- 1) scambio di corrispondenza commerciale, firmata digitalmente, tramite PEC;
 - 2) sottoscrizione dell'Ordine Diretto di Acquisto, della Trattativa Diretta o della Richiesta di Offerta;
 - 3) sottoscrizione ordinativo di fornitura.
5. L'Ente può esonerare l'affidatario dalla presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, con motivazione, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

8.2 Affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa)

1. Per gli affidamenti per beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico, previa verifica che non siano attive convenzioni Consip o Intercent-ER inerenti l'oggetto dell'affidamento e che il bene o servizio non rientri nelle categorie merceologiche riservate di cui sopra (vedi precedente art. 2).

2. Anche se l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 sss.mm. prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, qualora il RUP lo ritenga opportuno potrà porre in essere delle procedure comparative fra più soggetti (analisi di mercato, richiesta preventivi informali, richiesta di offerta sul mercato elettronico) o altre modalità declinate dalle Linee guida ANAC n. 4.

3. Individuato l'operatore economico, effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale nonché di quelli eventualmente richiesti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, nelle modalità di cui al successivo paragrafo 8.3, il perfezionamento del contratto avviene (successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento diretto che contiene l'impegno di spesa) mediante una delle seguenti modalità:

- 1) scambio di corrispondenza commerciale, firmata digitalmente, tramite PEC;
- 2) sottoscrizione dell'Ordine Diretto di Acquisto, della Trattativa Diretta o della Richiesta di Offerta;
- 3) sottoscrizione ordinativo di fornitura;
- 4) attraverso restituzione della determinazione di aggiudicazione sottoscritta digitalmente dal Dirigente con accettazione della medesima da parte del contraente.

4. L'Ente può esonerare l'affidatario dalla presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, con motivazione, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

8.3 La verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di affidamento

1. Per gli affidamenti effettuati tramite procedura negoziata, a prescindere dall'importo, la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali deve essere effettuata sull'aggiudicatario.

2. Per gli affidamenti diretti è fatto obbligo di seguire quanto segue (Linee Guida n. 4 dell'ANAC):

1) per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro (I.V.A. esclusa), in caso di affidamento diretto, l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale (di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici) e speciale, ove previsti. In tal caso l'Ente procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme già sopra indicate, alle seguenti verifiche:

- consultazione del casellario ANAC;
- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, L. n. 190/2012).

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

2) per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro (I.V.A. esclusa) e non superiore a 20.000,00 euro (I.V.A. esclusa), in caso di affidamento diretto, l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale (di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici) e speciale, ove previsti. In tal caso l'Ente procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme già sopra indicate, alle seguenti verifiche:

- consultazione del casellario ANAC;
- verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

3. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

4. Per lavori, servizi e forniture di importo superiori a 20.000,00 euro (I.V.A. esclusa), nel caso di affidamento diretto, l'Ente prima di stipulare il contratto procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

8.4 Controlli a campione

1. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, l'Ente è tenuto ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Entro il primo trimestre di ciascun anno solare successivo, per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo fino a € 20.000,00 (I.V.A. esclusa) per i quali i vari servizi/responsabili di procedimento hanno affidato in esito alle semplificazioni sulle verifiche dei requisiti previste dalla Linea Guida ANAC n. 4, occorrerà procedere ad effettuare controlli a campione con le seguenti modalità:

- percentuale significativa di controlli da effettuare: 10% arrotondato all'unità superiore;
- sorteggio degli operatori economici;
- svolgimento completo delle verifiche dei requisiti autocertificati;
- redazione di apposito verbale delle operazioni svolte.

ART. 9

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO (IVA ESCLUSA) E INFERIORI A 1.000.000 EURO (IVA ESCLUSA) PER LAVORI E ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER SERVIZI E FORNITURE

9.1 Procedure previste per affidamenti di lavori, servizi e forniture pari o superiori a 40.000,00 (IVA esclusa)

1. L'Ente procede, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., art. 36, comma 2:

- lett. b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del suddetto decreto per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- lett. c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- lett. d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a).

2. Nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore

a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

9.2 Selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui alle lettere b) e c) del sopracitato art. 36 devono essere selezionati sulla base del rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione. Al fine di consentire il rispetto dei suddetti principi l'Ente procede ad esperire l'indagine di mercato attraverso un avviso di manifestazione d'interesse, il quale deve indicare almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con l'Ente. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato l'Ente si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui viene data notizia.

2. La procedura dovrà garantire il rispetto del principio di rotazione sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento all'art. 11.

3. Nel caso di ricorso alle piattaforme elettroniche gestite da Consip spa o da Intercent-ER l'Ente potrà selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure di gara attraverso:

- apposito avviso da redigere come specificato al punto 1, nel quale si stabilisce che potranno manifestare interesse solo gli operatori economici iscritti al mercato elettronico gestito dalla piattaforma di riferimento (Consip spa e/o Intercent-ER);
- utilizzo della funzione di sorteggio eventualmente predisposta dalla piattaforma di riferimento.

4. E' facoltà dell'Ente pubblicare in Amministrazione Trasparente – sez. bandi di gara e contratti - un avviso di informazione delle procedure di affidamento che intende indire, specificando il mercato elettronico che verrà utilizzato, al fine di permettere a tutti gli operatori economici di iscriversi tempestivamente.

5. Nel caso di procedure effettuate attraverso la modalità di cui alla lettera d) dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., il ricorso alle procedure ordinarie legittima la partecipazione alla procedura dell'affidatario uscente non applicandosi il principio di rotazione. Il ricorso a procedure ordinarie per appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie consente inoltre di ridurre della metà i termini di pubblicazione della documentazione di gara rispetto a quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del D.Lgs 50/2016.

6. E' fatto comunque obbligo procedere ad effettuare le gare attraverso modalità interamente telematiche e digitali ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm..

9.3 Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara

1. In caso di ricorso alle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, gli avvisi di manifestazione d'interesse con i quali selezionare gli operatori economici da invitare dovranno essere pubblicati in Amministrazione Trasparente – sez. Bandi di gara e contratti per un periodo non inferiore a 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni. La

successiva lettera invito a presentare offerta dovrà concedere un periodo di non meno di giorni 10 (eventualmente riducibili a 5 in relazione ad esigenze di celerità debitamente motivate) agli operatori economici per la presentazione delle proprie offerte. Dovranno essere inoltre effettuate le pubblicazioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. Si stabilisce inoltre che in caso di imposizione del sopralluogo obbligatorio dovrà essere concesso un congruo periodo di tempo per presentare offerta tenendo conto dei tempi necessari per effettuare il detto sopralluogo.

2. In caso di ricorso alle procedure ordinarie si applicano gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.

9.4 Confronto competitivo

1. Selezionati in modo non discriminatorio, a seguito pubblicazione di avviso pubblico o tramite elenchi, gli operatori economici da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e comunque in numero non inferiore a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, l'Ente invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta con una delle seguenti modalità:

- Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico nazionale o regionale;
- procedura negoziata mediante la piattaforma per il sistema telematico degli acquisti in uso presso l'Ente.

2. L'invito o il disciplinare, dovranno contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'articolo 97, comma 8, Decreto Legislativo n.50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso l'Ente valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo tutte le specifiche necessarie a chiarire le modalità applicative dei metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

3. Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

ART. 10

ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

1. L'Ente può individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti pubblici. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà dell'Ente di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

2. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", ed eventualmente anche mediante altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica:

- le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento;
- la modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
- i requisiti di carattere generale, di cui all'articolo 80 Codice dei contratti pubblici, che gli operatori economici devono possedere;
- gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo, con l'avvertenza che l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti;
- l'obbligo per gli operatori economici di informare tempestivamente l'Ente rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti durante il periodo di iscrizione nell'elenco;
- le modalità d'inoltro delle domande e l'assenza di limitazioni temporali all'iscrizione;
- il termine di valutazione delle istanze di iscrizione, definito in trenta giorni dalla ricezione delle stesse, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute;
- la possibilità, per l'operatore economico che abbia presentato un'istanza incompleta, di integrare la stessa, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Ente;
- le modalità di aggiornamento dell'elenco, con la relativa periodicità (almeno annuale);
- le ipotesi di cancellazione degli operatori dall'elenco, come di seguito riportate:

- a) formale richiesta da parte dell'operatore economico;
- b) cessazione dell'attività dell'operatore economico;
- c) procedure concorsuali, salvo quanto previsto dall'art. 110 del Codice dei contratti pubblici;
- d) perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- e) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;
- f) comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- g) subappalto non autorizzato dall'Ente;
- h) mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
- i) mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

3. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.

4. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata facendo ricorso al DGUE e/o altri eventuali modelli predisposti dall'Ente.

5. Gli elenchi sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", ed eventualmente con ulteriori forme di pubblicità.

ART. 11

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

11.1 Applicazione

1. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, deve essere garantito, in aderenza al principio di rotazione **degli inviti e degli affidamenti**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo in funzione pro-concorrenziale la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di affidamento diretto o di invito a procedure volte all'assegnazione di un appalto o di una concessione nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

3. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento **all'affidamento immediatamente precedente** a quello di cui si tratti, quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- 1) i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, hanno ad oggetto una commessa rientrante **nello stesso settore merceologico**, ovvero **nella stessa categoria di opere**, ovvero ancora **nello stesso settore di servizi**;
- 2) i due affidamenti rientrano all'interno della **medesima fascia di valore economico**;

3) l'Ente opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati.

4. In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, punto 1), ai fini dell'individuazione della categoria merceologica cui afferisce l'appalto si può fare riferimento, a titolo esemplificativo, ai CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici). Per i lavori si fa riferimento alle categorie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In caso di appalti misti, ossia con più prestazioni eterogenee, si terrà in considerazione la categoria prevalente.

5. In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, punto 2), il presente regolamento stabilisce, ai fini della rotazione, le seguenti fasce di valore economico, determinate avendo a riguardo quantità, importi e tipologie degli affidamenti effettuati dall'Ente e per i lavori tenendo, altresì, conto delle classifiche previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori:

A) Per i servizi e le forniture

- 1) fino a 5.000,00 euro;
- 2) da 5.000,01 euro e fino a 20.000,00 euro;
- 3) da 20.000,01 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 4) da 40.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro;
- 5) da 150.000,00 euro e fino all'importo massimo non superiore alle soglie comunitarie;

B) Per i lavori

- 1) fino a 5.000,00 euro;
- 2) da 5.000,01 euro e fino a 20.000,00 euro;
- 3) da 20.000,01 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 4) da 40.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro;
- 5) da 150.000,00 euro e fino a 309.600,00 (classifica I incrementata di un quinto);
- 6) da 309.600,01 euro e fino a 619.200,00 (classifica II incrementata di un quinto);
- 7) da 619.200,01 euro e fino a 999.999,99 euro.

6. In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, punto 3), la rotazione si applica ogni qual volta l'Ente decida di selezionare/delimitare il numero degli operatori economici a cui si rivolge, a prescindere dalle modalità o dalle procedure con cui sia avvenuto l'affidamento immediatamente precedente.

7. Per contro la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'Ente, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

8. Il principio di rotazione deve tendenzialmente essere applicato dall'Ente in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito dell'Ente stesso.

9. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;

- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti pubblici.

11.2 Deroghe

1. L'affidamento o il reinvio al contraente uscente ha carattere eccezionale, dovendosi evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo allo stesso e richiede un onere motivazionale stringente. L'Ente motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, che deve emergere in seguito ad una corretta escussione del mercato. Solo in presenza di oggettive ragioni che possano condurre a rischi di scarsa competizione è possibile richiamare il contraente uscente, tenendo in questo caso conto, altresì, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

2. L'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve essere motivato tenendo conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

3. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro (o al diverso importo eventualmente definito in sede di aggiornamento delle Linee guida ANAC 4), è consentito tuttavia derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, **sinteticamente motivata**, contenuta nella determinazione di affidamento.

ART. 12

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. I Dirigenti competenti stipulano, di norma entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, i contratti concernenti le competenze delle strutture cui sono preposti, anche con l'utilizzo di strumentazioni telematiche, fatta salva la possibilità di delega da parte del Dirigente alla Posizione Organizzativa del servizio competente, sulla base del contratto di P.O. stipulato.

2. Il contratto, a norma dell'art. 32, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dell'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 76 del Codice dei contratti pubblici, fatti salvi i casi previsti dall'art. 32, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 8 per gli affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 (I.V.A. esclusa), la stipula dei contratti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (I.V.A. esclusa) avviene, a pena di nullità, in modalità elettronica:

a) in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale in qualità di Ufficiale rogante, oppure in forma pubblica con ministero di notaio, se ritenuto opportuno dal

Segretario Generale, qualora si sia utilizzata la procedura ordinaria per la selezione del contraente;

b) mediante scrittura privata qualora si sia utilizzata la procedura negoziata per la selezione del contraente, nonché tramite scambio di corrispondenza/buono d'ordine nei casi in cui prevalga tale uso oppure qualora si tratti di contratti le cui prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale.

4. In caso di adesione alle Convenzioni Intercent-er o Consip la stipulazione del contratto avviene mediante sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura. Per le RDO nel mercato elettronico la stipulazione avviene mediante sottoscrizione del documento generato dal Sistema.

5. I contratti di assicurazione vengono firmati per scrittura privata mediante sottoscrizione della polizza assicurativa.

6. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti, salvo che la legge o la determina a contrattare non dispongano diversamente.

ART. 13

DISPOSIZIONI FINALI

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa o delle linee guida ANAC in materia troveranno immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare espressamente le previsioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa eseguibile la delibera di approvazione dello stesso.